



COMUNICATO UFFICIALE N. 318 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 374/AA al N. 377/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 374/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 444 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto ABBALDO, Lorenzo BARLASSINA, Enzo GRENNNO, Bruno NOFRONI, Eros LEVRATTO e Dino VERCELLI, e delle società ASD ALBISSOLE 1909, ASD MILLESIMO CALCIO, ASD OLIMPIA CARCARESE, US PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD e ASD PRO SAVONA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO ABBALDO, allenatore UEFA B iscritto all'Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico FIGC, tesserato nella stagione sportiva 2020/2021 in qualità di Direttore Generale per la società ASD Olimpia Carcarese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37, comma 1, e 35, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per essersi tesserato in qualità di dirigente per la Società ASD Olimpia Carcarese nella stagione sportiva 2020-2021 senza chiedere la sospensione dall'Albo. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 22 del 7 settembre 2020 del Settore Giovanile Scolastico, nonché, al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico, adottato dalla FIGC, del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver organizzato, senza le prescritte autorizzazioni ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile, il torneo Città di Carcare svoltosi in data 26 settembre 2020 cui hanno partecipato 11 Società, anche provenienti da Regioni diverse;

LORENZO BARLASSINA, Presidente e Legale Rappresentante della ASD Albissole 1909, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 22 del 7 settembre 2020 del Settore Giovanile Scolastico nonché al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico, adottato dalla FIGC, del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo Città di Carcare svoltosi il 26 settembre 2020, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;

ENZO GRENNNO, Presidente e Legale Rappresentante della ASD Pro Savona Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 22

del 7 settembre 2020 del Settore Giovanile Scolastico nonchè al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico, adottato dalla FIGC, del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo Città di Carcare svoltosi il 26 settembre 2020, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;

BRUNO NOFRONI, Presidente e Legale Rappresentante della US Priamar 1942 Liguria ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 22 del 7 settembre 2020 del Settore Giovanile Scolastico nonchè al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico, adottato dalla FIGC, del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo Città di Carcare svoltosi il 26 settembre 2020, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;

EROS LEVRATTO, Presidente e Legale Rappresentante della ASD Millesimo Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 22 del 7 settembre 2020 del Settore Giovanile Scolastico nonchè al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico, adottato dalla FIGC, del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver consentito, o comunque non impedito, la partecipazione della propria Società al torneo Città di Carcare svoltosi il 26 settembre 2020, non autorizzato ai sensi della normativa federale ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile;

DINO VERCELLI, Presidente e Legale Rappresentante della ASD Olimpia Carcarese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver tesserato il Sig. Roberto Abbaldo in qualità di dirigente senza accertarsi della preventiva richiesta di sospensione di quest'ultimo dall'Albo del Settore Tecnico. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 9 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2020 ed all'art. 1 e 3 del C.U. n. 22 del 7 settembre 2020 del Settore Giovanile Scolastico, nonchè al Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia Covid 19 per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico, adottato dalla FIGC, del 10 agosto 2020 in applicazione delle Linee Guida del Governo applicative del DPCM 17.05.2020, per aver organizzato, anche con l'ausilio del Sig. Roberto Abbaldo, senza le prescritte autorizzazioni ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nel rispetto del Protocollo adottato dalla FIGC per la ripresa delle attività del calcio giovanile, il

torneo Città di Carcare svoltosi in data 26 settembre 2020 cui hanno partecipato 11 Società anche provenienti da Regioni diverse;

ASD ALBISSOLE 1909, per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Lorenzo Barlassina;

ASD MILLESIMO CALCIO, per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Eros Levratto;

ASD OLIMPIA CARCARESE, per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Dino Vercelli, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo tesserato, Sig. Roberto Abbaldo;

US PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD, per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Bruno Nofroni;

ASD PRO SAVONA CALCIO, per responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al suo Presidente, Sig. Enzo Grenno;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto ABBALDO, Lorenzo BARLASSINA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ALBISSOLE 1909, Enzo GRENNIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PRO SAVONA CALCIO, Bruno NOFRONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD, Eros LEVRATTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MILLESIMO CALCIO, e Dino VERCELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD OLIMPIA CARCARESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Roberto ABBALDO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Lorenzo BARLASSINA, di 1 (uno) mesi di inibizione per il Sig. Enzo GRENNIO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Bruno NOFRONI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Eros LEVRATO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Dino VERCELLI, di € 100,00 (cento) di ammenda per la società ASD ALBISSOLE 1909, di € 100,00 (cento) di ammenda per la società ASD MILLESIMO CALCIO, di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD OLIMPIA CARCARESE, di € 100,00 (cento) di ammenda per la società US PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD, e di € 100,00 (cento) di ammenda per la società ASD PRO SAVONA CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 375/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 528 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberta NOCELLI, Giorgio DEL GOBBO, e della società S.S. MATELICA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTA NOCELLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante per la società S.S. Matelica Calcio 1921 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 08/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 24/08/20, al test eseguito in data 25/09/20 a distanza di 17 giorni dal precedente del 08/09/20, al test eseguito in data 21/11/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 05/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/09/20; al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 17/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività del calciatore Di Renzo Alessandro al tampone del 14/11/20;

GIORGIO DEL GOBBO, Responsabile Sanitario tesserato per la società S.S. Matelica Calcio 1921 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei

protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 08/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 24/08/20, al test eseguito in data 25/09/20 a distanza di 17 giorni dal precedente del 08/09/20, al test eseguito in data 21/11/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 05/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/09/20; al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 17/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività del calciatore Di Renzo Alessandro al tampone del 14/11/20;

S.S. MATELICA CALCIO 1921 S.R.L per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in ordine alla violazione degli obblighi previsti dal C.U. 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Roberta NOCELLI in proprio e, in qualità di Presidente del C.d.A e Legale rappresentante, per conto della società S.S. MATELICA CALCIO 1921 S.R.L, e dal Sig. Giorgio DEL GOBBO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.050,00 (mille e cinquanta/00) di ammenda per la Sig. ra Roberta NOCELLI, di € 1.050,00 (mille e cinquanta/00) di ammenda per il Sig. Giorgio DEL GOBBO, e di € 1.400,00 (mille e quattrocento/00) di ammenda per la società S.S. MATELICA CALCIO 1921 S.R.L;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 376/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 661 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Cristian HADZIOSMANOVIC, avente ad oggetto la seguente condotta:

CRISTIAN HADZIOSMANOVIC, calciatore tesserato per la società Casertana FC all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 37, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara CASERTANA - PALERMO del 3 aprile 2021, al 45mo minuto del primo tempo, pronunciato espressione blasfema;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristian HADZIOSMANOVIC;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Cristian HADZIOSMANOVIC;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 377/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 401 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe Monaco, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MONACO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società S.S. Arezzo S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/2020, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/09/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 07/09/2020, al test eseguito in data 17/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/09/2020, al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 17/09/20; nonché per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 14/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 29/09/20, al test eseguito in data 29/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 14/10/20;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MONACO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.050,00 (millecinquanta) di ammenda per il Sig. Giuseppe MONACO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina